

CONDIZIONI

L'abbonamento è obbligatorio per un anno e costa L. 5 — Pagamenti anticipati — Spedizione a domicilio Un numero separato Centesimi 5

Prezzo delle inserzioni da convenirsi

LA PROVINCIA

RASSEGNA DEGLI INTERESSI ECONOMICI

AVVERTENZE

Per associazioni, inserzioni od altro, rivolgersi alla Direzione del giornale *La Provincia*, presso la Segreteria della Camera di Commercio ed Arti di Trapani. I manoscritti non si restituiscono — Le lettere non affiancate si respingono

— ORGANO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI TRAPANI —

Si pubblica ogni mese — Si spedisce alle Camere di Commercio del Regno, ai Municipi della Provincia, ed ai giornali che accordano l' cambio — Spaccio in Trapani presso il sig. S. Bassi.

ATTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

SUNTO dei verbali delle adunanze

N XXI

A 22 Settembre 1896

Tornata ordinaria

Presidenza del Cav. Uff. Ing. Nunzio Aula, *Presidente*

1.

Si provvede sulle pratiche d'ordine interno e di contabilità camerale

2.

Si stabilisce di promuovere efficacemente il concorso della Provincia di Trapani alla grande Esposizione Internazionale che avrà luogo in Bruxelles nel 1897

3.

Si delibera di interessare il R. Governo per uno studio sulle conseguenze che alla industria olearia siciliana e alla produzione nazionale dell'oleina reca l'ammissione in esenzione di dazio della oleina in Italia, e sulla opportunità di provvedimenti tutelari

4.

Si completa la revisione elettorale commerciale 1896, approvando le seguenti liste

Mazzara Sez. V con N. 116 iscritti,
Castelvetrano Sez. VI con N. 248,
Calatafimi Sez. XIII con N. 186,
Pantelleria Sez. XX con N. 159

Indi a che la Camera, ai sensi dello articolo 51 della Legge Comunale e Provinciale, ed in base alle singole revisioni 21 aprile, 12 maggio, 16 giugno e 22 settembre 1896, decreta l'approvazione della Lista elettorale commerciale 1896 della Provincia di Trapani con N. 3907 elettori

N XXII

A 6 Ottobre 1896

Tornata straordinaria

Presidenza del Cav. Uff. Ing. N. Aula, *Presidente*

1.

Si provvede sulle pratiche d'ordine interno e di contabilità, comunicate dall'Ufficio

2.

Si delibera interessare il R. Governo perché provveda ad una definitiva risoluzione della questione della gessatura dei vini

4.

Si esamina, si discute e si approva il bilancio preventivo camerale, per lo esercizio 1897. Ed in questa occasione si delibera di diminuire l'aliquota della tassa camerale sulle Polizze di carico, riducendola da L. 1 ‰ come è in atto, a L. 0, 80 ‰

Il Segretario

AVV. MONDINI

Norme per la concessione del sussidio governativo alle Agenzie commerciali istituite da commercianti italiani all'estero.

I

Le Agenzie commerciali, istituite da commercianti italiani all'estero, possono ottenere — a titolo di incoraggiamento — un sussidio temporaneo dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale, però, non interviene in alcun modo né nel loro impianto, né nel loro funzionamento.

Tali Agenzie, anche se sussidiate temporaneamente dal Governo, mantengono il loro carattere di istituzioni interamente ed esclusivamente private, e,

con la concessione del sussidio, il Governo non assume alcuna responsabilità rispetto al funzionamento dell'Agenzia, né rispetto all'azione ed alle operazioni di qualsiasi natura compiute dall'agente commerciale e dal personale da lui dipendente.

Tale responsabilità spetta piena ed intera all'agente commerciale.

II

Il sussidio temporaneo, accordato dal Governo all'Agenzia, non potrà, di regola, avere durata maggiore di tre anni, dovrà essere stabilito e confermato di anno in anno. La cessazione del sussidio sarà annunciata dal Ministero tre mesi prima della data in cui dovrà aver effetto.

La misura del sussidio non potrà superare il massimo di lire 5000 per le piazze d'Europa e di lire 7000 per le piazze extra-europee.

III

Non potrà essere accordato alcun sussidio alle Agenzie fondate in piazze estere, ove siano stabilite Case italiane, le quali esercitino il commercio con la madrepatria, né in piazze dove — essendo le più importanti produzioni indigene, simili a quelle nazionali di più cospicua entità — non sarebbe facile di trovare per i nostri prodotti un nuovo e largo sbocco di consumo.

IV

Il sussidio alle Agenzie è concesso soltanto quando coloro che le dirigono abbiano, oltre alle necessarie qualità morali, i seguenti requisiti

la cittadinanza italiana,
abbiano esercitato od esercitino il commercio,

abbiano la conoscenza del mercato estero in cui l'Agenzia deve funzionare e anche di regola, della lingua del paese.

V

La concessione del sussidio e inoltre subordinata alla osservanza, da parte dell'agente, delle norme che seguono

1 L'Agenzia porterà il titolo di Agenzia commerciale italiana, senza alcuna altra indicazione, la quale non abbia carattere commerciale o possa indurre in errore circa il carattere interamente privato di siffatte istituzioni.

2 L'Agenzia

fornirà ai produttori ed ai commercianti nazionali le informazioni commerciali che saranno richieste all'Agenzia o che essa reputerà utile di far conoscere loro, per avviare nuove correnti di traffico,

indicherà — dietro richiesta — nomi di rappresentanti e di Ditte solide e di fiducia, cui i produttori ed i commercianti nazionali possano rivolgersi per iniziare relazioni d'affari,

curerà la vendita di merci nazionali, e ciò, o mettendo in relazione diretta fra loro compratori locali e produttori italiani, ovvero per commissione quando l'opera intermediaria della Agenzia sia richiesta dalle parti contraenti,

assisterà nella riscossione dei loro crediti le Ditte nazionali, che per siffatto scopo si rivolgeranno all'Agenzia,

fara conoscere i prodotti nazionali mediante una Mostra campionaria

3 Per l'assistenza che dovrà prestare al commercio ed alla industria nazionale, a norma del precedente numero 2, e per le informazioni che fornirà, l'Agenzia non percepirà alcun compenso o provvigione dalle persone alle quali tali servizi siano stati resi, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute

L'Agenzia avrà, però, diritto ad una provvigione, da concordarsi con la parte interessata, sull'ammontare d'ogni affare concluso da essa per commissione ricevuta da Ditte italiane, oltre al rimborso delle spese sostenute per giungere alla conclusione dell'affare stesso.

4 L'Agente commerciale non potrà esercitare il commercio per conto proprio, né favorire un produttore od un commerciante nazionale a danno di altri

5 All'Agenzia è annessa una Mostra permanente di campioni di prodotti nazionali. La Mostra sarà aperta al pubblico, e l'agente dovrà fornire, a chiunque ne lo richieda, informazioni sui prodotti e sui produttori italiani e su quanto giovi di conoscere per intraprendere affari con l'Italia

6. I produttori nazionali, che vorran-

no inviare prodotti alla Mostra campionaria suddetta, dovranno osservare le disposizioni che seguono

a) nella Mostra saranno esposti esclusivamente prodotti dell'agricoltura e dell'industria nazionale. Saranno perciò rispediti dall'Agenzia, a tutte spese dell'espositore, quei campioni che portassero marche non italiane e quelli per i quali esista certezza che non sono di produzione o fabbricazione italiana,

b) i campioni dovranno pervenire all'Agenzia franchi di ogni spesa,

c) i campioni dovranno essere accompagnati da notizie illustrative sulla qualità del prodotto, sul luogo di produzione, sull'entità di questa, sulla quantità disponibile, sui prezzi e sulle condizioni di vendita, ed in generale su tutto quanto è necessario per porre la Agenzia in grado di avviare affari commerciali,

d) i campioni non dovranno portare etichette, marche, od indicazioni tali da potere indurre in errore circa il paese di produzione o fabbricazione o da farli ritenere di produzione o fabbricazione non italiana,

e) i campioni dovranno essere in quantità sufficiente da poter fare, occorrendo, assaggi ed esperimenti per iniziare affari

7 L'esposizione dei campioni alla Mostra campionaria sarà fatta gratuitamente, e le spese dei locali, di collocamento, di manutenzione e tutte le altre inerenti alla Mostra saranno sostenute dall'Agenzia

8 I campioni potranno essere ritirati dalla Mostra, a richiesta dell'espositore, e rispediti ad esso dalla Agenzia a tutte spese di lui dopo sei mesi dacché saranno stati esposti. Potrà pure l'espositore chiedere, dopo trascorso questo termine, che i propri campioni siano venduti dall'Agenzia. L'importo della vendita sarà a lui devoluto, detratte, a favore della Agenzia, le spese di vendita e la provvigione di cui al N 3

Passato il termine di un anno, senza che l'espositore abbia ritirati i campioni o ne abbia chiesta la spedizione, e ne abbia ordinata la vendita, o ne abbia altrimenti disposto, i campioni restano proprietà dell'Agenzia, senza che l'espositore abbia diritto a compenso alcuno

9 Le disposizioni del numero precedente non si applicano alle merci facilmente deperibili esse potranno essere vendute dall'Agenzia, quando ciò sia necessario per evitarne il deperimento.

Il ricavato dalla vendita sarà devoluto all'espositore, fatte le detrazioni di cui al numero precedente

10 L'agente commerciale dovrà procurare che la Mostra campionaria riesca completa, specialmente quanto ai prodotti nazionali che hanno maggiore probabilità di smercio sul mercato locale

A cura dell'Agenzia potrà essere pubblicato un catalogo degli oggetti esposti nella Mostra, col nome dei produttori e con le altre indicazioni che essi avranno fornito. La spesa per la pubblicazione del catalogo sarà ripartita fra i produttori nazionali che vi si faranno inscrivere

11 L'Agenzia è obbligata di custodire e conservare nel miglior modo le merci, che produttori o commercianti nazionali inviassero ad essa a scopo di vendita

Le spese di trasporto, di dogana, di custodia e di vendita saranno a carico dei singoli proprietari delle merci

L'agente assume piena responsabilità per i danni che egli ed il personale da lui assunto in servizio avessero cagionato alle merci ed ai campioni affidati all'Agenzia

12 L'agente commerciale dovrà ogni trimestre indirizzare al Ministero di agricoltura, industria e commercio un rapporto sull'andamento dell'Agenzia, e, a fin d'anno, una relazione più particolareggiata sullo stesso argomento

Dovrà pure inviare allo stesso Ministero, dietro richiesta di esso, rapporti sulle condizioni del commercio locale, sui bisogni e sugli usi del paese, sui prodotti che l'Italia avrebbe interesse a mandarvi e su altri argomenti simili

Le relazioni trimestrali dovranno avere la indicazione precisa delle Ditte italiane, cui furono fornite informazioni commerciali, delle Ditte italiane, cui furono additate Casse locali per iniziare rapporti diretti d'affari, delle Ditte italiane, infine, per conto delle quali l'Agenzia concluse affari

Non sarà pagato il sussidio all'Agenzia finché essa non avrà trasmesso al Ministero la relazione trimestrale compilata secondo i criteri di cui sopra

13 L'Agenzia fornirà ai Musei commerciali nazionali o ad altri Istituti — dietro richiesta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e dietro rimborso della spesa relativa — campioni di materie prime, di prodotti di fabbricazione e di prodotti esteri, che hanno più largo smercio nel paese

14 I Regi Rappresentanti d'Italia residenti nelle piazze dove sono istituite

Agenzie sussidiate, terranno informato il Ministero di agricoltura, industria e commercio dell'andamento delle Agenzie suddette e dei reclami cui eventualmente potesse dar luogo l'opera dello agente

15 Il Governo si riserva di accertarsi, nei modi che reputera opportuni, dell'esatta osservanza, da parte dello agente, degli obblighi di cui ai numeri precedenti

In caso di inadempimento — salve restando le altre responsabilita dell'agente — sarà tolto il sussidio all'Agenzia

Sarà tolto del pari o sospeso in qualunque momento quando l'agente mancasse ai propri impegni commerciali, ovvero sorgessero fondati reclami sullo operato di lui

Roma, 31 agosto 1896

Visto

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio

GUICCIARDINI

GESSATURA DEI VINI

L'articolo 141 del Regolamento speciale di vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti d'uso domestico, vieta la vendita di vini contenenti una quantita di solfati maggiore di quella corrispondente a due grammi per litro di solfato potassico

Per fissare una norma uniforme nella interpretazione di tale articolo il Ministero ha creduto opportuno d'impartire alcune istruzioni ch'io riassumo brevemente

Devesi proibire la vendita dei vini gessati oltre il limite di tolleranza, quando si pratica negli spacci destinati al consumo di vino comunque si chiamino, osterie, trattorie, magazzini, dapocche per siffatta vendita puo concretarsi il pericolo di danno per la salute pubblica

Non dovra poi essere colpito dalla disposizione proibitiva suaccennata, il vino gessato oltre il 2 per mille finche rimane presso il produttore od il commerciante che non lo destina al consumo immediato e lo vende ad altro commerciante, non sara passibile della pena comminata dall'art 42 della legge 22 dicembre 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanita pubblica. Ma sarebbe altrimenti quando fosse accertato che i detentori prelevano il vino dai loro depositi per somministrarlo anche ai consumatori.

Con le suesposte dichiarazioni espli-

cative ritengo eliminato ogni dubbio per la vigilanza igienica sui vini gessati, ed io prego V S di voler richiamare su di esse l'attenzione del sig. Ufficiale sanitario con invito di curare che agli spacci di vino al minuto siano praticate visite frequenti in modo da impedire piu che sia possibile gli abusi

Attendo un cenno di ricevuta della presente

Il Prefetto FABRIS

Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1897

Nel prossimo anno 1897 sarà fatta a Bruxelles, sotto l'alto patronato del Governo e della Citta di Bruxelles, una Esposizione generale internazionale. La Esposizione verra aperta il 24 aprile 1897 ed avra la durata di 6 mesi almeno.

Il R. Governo non prendera parte ufficiale a tale Mostra. Avuto pero riguardo alla importanza di essa e sembrando opportuno che il nostro commercio non si lasci sfuggire un'occasione favorevole di far meglio conoscere ed apprezzare i prodotti nazionali nel Belgio ove parecchi tra essi potrebbero trovare piu largo smercio, ho stabilito di agevolare il concorso dei nostri produttori, procurando ad essi le consuete agevolanze doganali e sui trasporti.

All'uopo si sono gia presi accordi col Ministero delle finanze per la concessione della esportazione temporanea a favore delle merci — esclusi i liquidi ed i commestibili — destinate alla Mostra, e con le Societa ferroviarie e di navigazione, per la concessione del ritorno gratuito delle merci, degli espositori e dei giurati per ferrovia, e della riduzione del 50 per cento sul prezzo della tariffa normale per i trasporti da un porto all'altro del Regno degli oggetti nazionali destinati o di ritorno dalla Mostra.

Inoltre, allo scopo di tutelare efficacemente gli interessi degli espositori italiani che interverranno a quella Esposizione, ho affidata al R. Ministro d'Italia a Bruxelles Comm. Cantagalli, l'alta sorveglianza della sezione italiana, con l'incarico di curarne il regolare andamento in qualita di Commissario generale e di tutelare gli interessi degli espositori nazionali.

Nel N 26 del *Bollettino di notizie commerciali* del corrente anno e stato gia pubblicato il programma generale dell'Esposizione, per opportuna cono-

scenza dei produttori nazionali, che intendono di partecipare ad essa. Trasmetto ora alla S V un esemplare del detto programma, insieme agli altri atti di quel Comitato esecutivo, ed ai modelli delle domande per l'ammissione, affinche ne dia comunicazione agli interessati.

La prego poi di dare nei modi che credera piu opportuni, la massima pubblicita alle notizie che precedono intorno alle misure adottate dal Ministero a favore degli espositori, e di richiamare tutta l'attenzione di quelli appartenenti a codesto distretto sull'importanza dell'Esposizione, e sui vantaggi che potranno conseguire partecipando ad essa.

Gradiro un cenno di ricevuta della presente.

Il Ministro

GUICCIARDINI

Nel prossimo numero, ci occuperemo con larghezza di questa Esposizione

ESPOSIZIONE DEGLI AGRUMI IN OLANDA

Sono lieto di partecipare alla S V che, in seguito alle pratiche fatte dal signor Sperandio Mei, Agente commerciale italiano in Amsterdam, la Societa Reale di navigazione olandese ha accordato un ribasso di 15 cents, pari a 33 centesimi di lira, sul prezzo del nolo per il trasporto di ogni cassa di agrumi dall'Italia.

Prego la S V di rendere informati di ciò nel modo che stimerà piu adatto gli esportatori di agrumi di codesto distretto camerale.

D'Ordine del Ministro

CALLEGARI

PEI NOSTRI COMMERCII

COLL'AMERICA CENTRALE

Con chiara cognizione delle esigenze del nostro commercio di esportazione, la Commissione per il conferimento delle borse nazionali di perfezionamento commerciale ha designato per il prossimo anno la piazza di Guatemala fra quelle nelle quali dovranno recarsi i vincitori del concorso testè aperto.

La repubblica del Guatemala, per se stessa, e uno dei migliori mercati per i nostri prodotti, presenta notevole importanza alle nostre esportazioni, come centro, a così dire, d'affari per tutta

la ricca e vasta zona del centro America. Il Guatemala, infatti, esercita una sorte di egemonia sugli altri Stati dell'America centrale, dal Guatemala e partita l'iniziativa della loro federazione, iniziativa proclamata solennemente nel febbraio 1885 e concretata per ora in un accordo provvisorio che trova la sua prima manifestazione nella mostra — detta appunto centro americana — che avrà luogo nel prossimo anno in Guatemala.

La nuova istituzione — che non ha per iscopo soltanto il perfezionamento personale del beneficiato, ma anche, e specialmente, lo sviluppo delle nostre esportazioni — varrà certamente ad aprire a noi quei mercati ora quasi completamente chiusi all'influenza commerciale italiana. L'esposizione imminente offrirà largo campo al titolare della Borsa di perfezionamento di conoscere nei loro prodotti non solo il Guatemala, ma anche gli altri Stati del centro America e lo metterà in grado di valutare agevolmente l'importanza della concorrenza degli altri paesi europei ed i metodi che essi portano nei loro traffici con quelle regioni.

Per poco che si conoscano quelle regioni, si comprende come convenga al paese di tentare uno sforzo efficace, secondando l'iniziativa del Governo, per avviare col centro America importanti relazioni d'affari.

Il gruppo delle repubbliche centro americane — Guatemala, Costarica, Honduras, Salvador e Nicaragua — è in condizioni floridissime e ben diverse da quella degli Stati dell'America meridionale. Il costante notevolissimo aumento delle produzioni agricole di maggior valore — caffè, zucchero, cacao, cotone, tabacco, indaco, ecc — ha permesso a questi Stati di diventare largamente esportatori, per modo che l'esportazione superando l'importazione, e concorrendo altre favorevoli circostanze, godono di una prosperità economica veramente invidiabile. Il movimento commerciale delle repubbliche centro-americane, infatti, è stato nell'anno finanziario 1894-95 il seguente

	esportazione	importazione
Guatemala	doll 19,100,000	doll 6,500,000
Costa Rica	» 9,619,064	» 8,500,000
Salvador	» 6,611,000	» 2,171,000
Honduras	» 1,950,000	» 2,010,000
Nicaragua	» 1,850,000	» 4,500,000

Questi cenni bastano a far comprendere quale interesse abbiano i nostri industriali a far conoscere ed introdurre negli Stati del centro-America i loro prodotti e quanto utile sia l'iniziativa presa dal Governo di inviare a Guatemala persona pratica del commercio ed atta ad agevolare agli esportatori italiani la conquista di quei mercati. L'azione del titolare della borsa di perfezionamento sarà però ben più efficace e pronta se gli industriali non trascurer-

ranno l'altra eccezionale occasione che loro si offre di introdurre in quelle piazze, se cioè vorranno partecipare numerosi alla sezione italiana dell'esposizione di Guatemala, così che l'Italia possa affermarsi in modo degno dello sviluppo industriale raggiunto.

A proposito di questa esposizione possiamo con piacere comunicare che il ministro del commercio, aderendo anche al desiderio manifestatogli dalla Camera di commercio di Milano, ha deliberato di accordare il suo appoggio morale al comitato nazionale costituitosi in Milano (piazza Borromeo, 7) per il concorso italiano all'esposizione del centro America.

Il ministro si è riservato di compiere tosto le pratiche opportune per ottenere le consuete facilitazioni al tra-

sporto della merce destinata alla mostra e la esenzione dal dazio di quelle merci che, non trovando eventualmente esito, fossero rinviate in Italia.

Il ministero ha pure stabilito — secondo che comunica — di interessare le Camere di commercio a prestare la loro cooperazione al comitato milanese e ad eccitare i produttori dei rispettivi distretti a partecipare ad una mostra che offre tanti vantaggi per lo sviluppo delle nostre esportazioni.

Soggiungiamo che il termine per la accettazione delle domande di ammissione è stato differito al 31 ottobre prossimo venturo.

VINCENZO SARACENI, Gerente respons.

Tipografia Gius. Gervasi-Modica

Movimento marittimo del Porto di Trapani

BANDIERA	VELIERI				PIROSCAFI			
	ARRIVI		PARTENZE		ARRIVI		PARTENZE	
	Num	Tonn	Num	Tonn	Num	Tonn	Num	Tonn
Settembre 1896.								
Italiana	229	7199	229	7129	32	21499	30	20412
Austro-Ungarica	»	»	1	76	1	220	1	220
Inglese	»	»	»	»	1	1052	1	1052
Norvegiana	1	425	1	425	3	1033	3	1033
Spagnola	2	157	2	157	»	»	»	»
Tunisina	1	23	1	23	»	»	»	»
TOTALE	233	7804	234	7810	37	23804	35	22717
Gennaro - Settembre 1896.								
Italiana	2082	75027	2085	78145	324	192910	321	189307
Austro-Ungarica	5	1973	5	1973	6	3701	6	3701
Ellenica	»	»	»	»	6	4844	6	4844
Germanica	»	»	»	»	3	2640	3	2640
Inglese	10	1267	11	1496	12	15131	12	15231
Norvegiana	9	5505	10	5786	33	25228	36	29530
Ottomana	1	23	1	23	1	1065	1	1065
Russa	2	836	2	837	»	»	»	»
Spagnola	3	253	3	253	»	»	»	»
Svedese	3	1076	3	1096	»	»	»	»
Tunisina	2	46	2	46	»	»	»	»
TOTALE	2117	86006	2122	89655	385	245519	385	246318